

ANTICIPO PENSIONISTICO

APE SOCIALE

ANNO 2024

La Finanziaria 2024, con la legge 213 del 30.12.2023, ha apportato delle modifiche, all'anticipo pensionistico « c.d. APE SOCIALE »

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 – legge di bilancio 2017 – e s.m.i., ha previsto **un'indennità a carico dello Stato** erogata dall'Inps a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che non siano titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia.

Si tratta di una **misura sperimentale**, che prende il nome di «**Ape Sociale**», e che, **la Finanziaria 2024 ha prorogato anche per l'anno 2024.**

E' necessario presentare, prima della domanda di ape sociale, la relativa «**richiesta di certificazione**» all'Inps, che autorizza la relativa indennità.

L'indennità «Ape Sociale» spetta ai lavoratori iscritti al F.P.L.D., alle forme sostitutive ed esclusive del medesimo, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata, i quali si trovano in stato di disoccupazione – anche per lavoro a tempo determinato - (a), caregiver (b), invalidi civili (c) e lavoratori che abbiano svolto almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una mansione «gravosa» (d).

Per i lavoratori che rientrano dalla lettera (a) alla lettera (c), occorrono almeno 30 anni di contribuzione; invece per i lavoratori che rientrano nella lettera (d) occorrono almeno 36 anni di contribuzione. A partire dal 2022, per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3.), occorrono 32 anni di contribuzione.

L'Ape Sociale può essere chiesta «cumulando» anche la contribuzione «estera», UE ed extra-UE, Paesi convenzionati con l'Italia.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno, pari a 52 settimana) o dalle singole convenzioni bilaterali.

La legge di bilancio 2024 ha confermato la platea dei beneficiari, ampliata con la legge di bilancio 2023.

I disoccupati di lungo corso non devono più attendere il decorso del trimestre in stato di disoccupazione e la **prima novità** introdotta dalla **Finanziaria 2024** è il requisito anagrafico, che passa dai 63 anni ai **63 anni e 5 mesi**.

L'Inps precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l'accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell'anno 2024.

Per le «donne» i requisiti contributivi richiesti - 30 anni, 32 anni o 36 anni – possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio, nel limite «massimo» di 2 anni (28 anni o 34 anni).

L'Ape Sociale può essere presentata in cumulo contributivo, legge 228 del 2012 e legge 232 del 2016.

I soggetti che si trovano nelle condizioni di accesso all'APE sociale possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo.

Dopo tale data, 31 marzo, è possibile presentare la relativa domanda di «Ape Sociale» entro il 15 luglio ed entro il 30 novembre (per la relativa certificazione, le date di scadenza sono le stesse).

Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.

L'Ape Sociale viene corrisposta per 12 mensilità, quindi senza tredicesima e non vengono erogati gli assegni al nucleo familiare; non c'è la rivalutazione annuale dell'importo e né l'integrazione al trattamento al minimo.

L'indennità è pari all'**importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione** (se inferiore ad € 1.500,00) o **pari ad € 1.500,00** (se la pensione è pari o superiore a detto importo).

In base alle nuove disposizioni, quindi **seconda novità della Finanziaria 2024**, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall'indennità ove:

- **svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;**
- **svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.**

Per lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, si intende colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitudine e della professionalità (circolare inps n. 9 del 22 gennaio 2004).

Ai fini della decadenza, rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia – 67 anni, età anagrafica valida fino al 31.12.2026 -.

Per il raggiungimento del limite dei € 5.000,00 di lavoro autonomo occasionale, invece, **rileva l'intero reddito annuale conseguito nel periodo di godimento dell'ape sociale, cioè anche quello relativo ai mesi dell'anno anteriori alla decorrenza della prestazione e quelli successivi al compimento dell'età di vecchiaia.**

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all'INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l'avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

Per coloro, invece, che hanno ricevuto la certificazione per l'accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità previsto dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 232 del 2016, secondo cui: “L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”

L'accesso all'Ape Sociale è subordinato alla cessazione dell'attività da lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero. Inoltre, l'Ape Sociale, non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito, nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (IndCom).

Importante : I soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

L'Ape Sociale non è reversibile ai superstiti e durante il suo godimento, non spetta la contribuzione figurativa.